

**GIURISDIZIONE: Stranieri - Concessione della cittadinanza italiana - Diniego - Riferimento al fatto che alcuni documenti prodotti a sostegno dell'istanza sono risultati falsi - Controversia - Giurisdizione del G.O. - Sussiste.**

**Tar Emilia Romagna - Bologna, Sez. I, 18 ottobre 2021, n. 861**

*“[...] Nella specie le ragioni poste alla base del provvedimento negativamente adottato poggiano sulla rilevata falsità di documenti richiesti in ordine alla identificazione e alle qualità del soggetto richiedente (certificato di nascita e certificato penale).*

*Se così è, la cognizione relativa alla controversia qui instaurata non spetta a questo giudice amministrativo, bensì al giudice ordinario innanzi al quale il processo dovrà essere riproposto nei termini di cui all'art. 11 c.p.a. [...]”.*

**FATTO e DIRITTO**

Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha presentato all'Amministrazione civile dell'Interno domanda di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi degli artt. 6 e 9 della legge n. 91 del 1992 e con provvedimento del 4/7/20/2019 la Prefettura di Bologna ha dichiarato inammissibile detta istanza in ragione della rilevata falsità dei documenti prodotti a supporto della richiesta( in specie, certificati di nascita e penali ).

L'interessato ha impugnato detto provvedimento, deducendone la illegittimità sotto vari profili, assumendo di essere estraneo ad ogni condotta volta alla falsificazione dei documento e lamentando altresì l'assenza delle garanzie procedurali che avrebbero permesso di controdedurre in ordine ai rilievi mossi.

Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso l'intimata Amministrazione statale

All'odierna udienza pubblica la causa viene trattenuta in decisione

Tanto premesso in relazione al petitum avanzato e alle ragioni del diniego la posizione giuridica soggettiva del ricorrente è da qualificarsi di diritto soggettivo, tenuto conto che relativamente allo status che si richiede di rivestire ( la cittadinanza italiana ) l'Amministrazione competente a concedere o meno il beneficio in parola esercita un'attività del tutto vincolata , volta a verificare la sussistenza o meno dei presupposti richiesti dalla legge

Nella specie le ragioni poste alla base del provvedimento negativamente adottato poggiano sulla rilevata falsità di documenti richiesti in ordine alla identificazione e alle qualità del soggetto richiedente ( certificato di nascita e certificato penale )

Se così è, la cognizione relativa alla controversia qui instaurata non spetta a questo giudice amministrativo, bensì al giudice ordinario ( cfr TAR Lazio 17/10/2021 n. 10245; idem 7/5/ 2021 n. 5805) innanzi al quale il processo dovrà essere riproposto nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.

Quanto alle spese di causa , le stesse possono compensarsi tra le parti, in considerazione della risoluzione della vicenda sotto il profilo della giurisdizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo in favore del giudice ordinario innanzi al quale la causa dovrà eventualmente essere riassunta nei termini di legge

Compensa tra le parti le spese del giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad  
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozi, Presidente, Estensore

Umberto Giovannini, Consigliere

Paolo Amovilli, Consigliere

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.